

COMUNE DI ANTILLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

Verbale n. 69 del 09/08/2024

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione anno 2023 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art 188, D.Lgs. n. 267/2000 e variazione al bilancio 2024/2026” da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico del Comune di Antillo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell’organo consiliare n. 39 del 03/11/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite poste elettronica in data 07/08/2024, composta da:

- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto: “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione anno 2023 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art 188, D.Lgs. n. 267/2000 e variazione al bilancio 2024/2026”;
- prospetti esplicativi della variazione.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, nel quale è stato applicato il disavanzo derivante dalla gestione 2023 per € 55.922,62;
- l’approvando Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023 si chiude con un disavanzo peggiorativo, rispetto all’esercizio 2022, per un totale pari ad € 1.599,16;

Richiamati:

- l’art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che: “L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita: “L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario

l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale";

Preso atto:

- che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono state individuate in maggiori spese;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale summenzionata che prevede:

- il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 pari ad € 169.367,02 applicando agli esercizi 2024/2026 le seguenti quote:

Anno	Quota
2024	€ 57.521,78
2025	€ 55.922,62
2026	€ 55.922,62
Tot.	€ 169.367,02

- di imputare il maggiore disavanzo di € 1.599,16 diminuendo un capitolo di spesa corrente come da prospetto riportato in Allegato 8/1 alla proposta dei deliberazione di cui in oggetto;
- di iscrivere nei bilanci di previsione dell'esercizio 2024/2026, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dell'annualità 2024;
- di variare il bilancio di previsione per ripianare il maggiore disavanzo di €. 1.599,16 al Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 (cfr. Allegato A alla proposta di deliberazione di C.C. in oggetto).

Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio in base ai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dal prospetto Equilibri di bilancio allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto e che si riporta di seguito (cfr. Allegato B):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.268.509,01		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
A A) Recupero disavanzo di amministrazione e esercizio precedente	(-)	1.599,16	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.599,16	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O = G + H + I + L + M				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z = P + Q + R + C - I - S1 - S2 - T + L + M - U - V + E				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 del TUEL, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2023 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000 e variazione al bilancio 2024/2026".

Il Revisore unico

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Dayi

